SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 149, IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, ai sensi del quale il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi;

VISTO il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2014, n.162;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 novembre 2021, n. 206;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

SENTITO il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

EMANA il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)

Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole «dell'articolo 8-bis» sono inserite le seguenti: «e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter»;

b) all'articolo 5: 1) al comma 2, primo periodo, la parola «giudiziale» è sostituita dalle seguenti: «introduttiva del giudizio»; 2) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»;

c) all'articolo 5-ter, comma 1, secondo periodo dopo le parole «Il verbale» sono inserite le seguenti «al quale è allegato», e la parola «contenente» è soppressa;

d) all'articolo 5-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole «fino al momento» sono inserite le seguenti «in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione» e le parole «della precisazione delle conclusioni» sono soppresse;

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art.6

(Durata)

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2 o dall'articolo 5-quater, comma 1.

4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.»;

f) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«comma 4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.»;

g) l'articolo 8-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 8-bis

(Mediazione in modalità telematica)

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;

h) dopo l’articolo 8-bis è inserito il seguente:

«Art. 8-ter

(Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto)

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

3. Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, tutte le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell’articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Solo quando la mediazione non si svolge con le modalità previste dall’articolo 8-bis, le parti possono concordemente stabilire, in deroga al comma 3, che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.»;

i) all’articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, all’alinea, dopo le parole «della mediazione,» sono inserite le seguenti: «al quale è allegato» e la parola «contenente» è soppressa e, al primo periodo, dopo le parole «, il quale,» sono inserite le seguenti: «fermo quanto previsto dall’articolo 8-bis»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto previsto dall’articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali

quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.»;

4) al comma 6, all'alinea, le parole «contenente l'eventuale accordo depositato» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati»;

l) all'articolo 11-bis, al comma 1, le parole «01.bis» sono sostituite dalle seguenti: «1.1»;

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1) al terzo periodo, le parole "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: «presente comma»;

1.2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale

giudiziario, ai sensi degli articoli 196 decies e 196 undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368 recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.»;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato 4 raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.»

3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.»

n) all'articolo 12-bis al comma 3, le parole «alla» sono soppresse e dopo la parola «partecipato» sono inserite le seguenti «al primo incontro di»;

o) all'articolo 15-bis, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole «nel presente capo,» sono inserite le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente» e le parole «alla parte non abbiente» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al

momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.»;

p) all'articolo 15-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.»;

3) al comma 3 le parole «istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1» sono soppresse;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.»;

q) all'articolo 15-septies al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «L'interessato se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.»;
r) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1) alla lettera b), dopo le parole «la previsione,» sono inserite le seguenti: «per gli organismi costituiti da enti privati,» e dopo le parole «delle controversie» la parola "e" è sostituita dalla parola «o»;

1.2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;»;

2) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1) all'alinea, prima del primo periodo è aggiunto il seguente:

«2. Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia.»;

2.2) il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;

s) all'articolo 16-bis, al comma 1, dopo le parole «dall'articolo 16, commi 1-bis» sono inserite le seguenti: «,lettera a)»;

t) all'articolo 17 al comma 2, la parola «contenente» è soppressa e dopo la parola «il verbale» sono aggiunte le seguenti: «al quale è allegato";

ART. 2

(Modifiche al decreto legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2014, n.162)

1. Al decreto legge 12 settembre 2014, n.132 convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 2014, n.162 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5 dopo le parole «con l'assistenza di» sono aggiunte le seguenti: «almeno un avvocato per ciascuna parte» e le parole «uno o più sono soppresse»;

b) l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis.

(Negoziazione assistita in modalità telematica e incontri con collegamento

audiovisivo da remoto)

1.Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il documento informatico contenente l'accordo conclusivo sottoscritto ai sensi del comma 1, è trasmesso in conformità all'articolo 11, comma 1.

3. Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

4. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

5. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis.

6. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro

tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;

c) all'articolo 6, al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole «avvocati che lo hanno sottoscritto,» sono aggiunte le seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1,»;
d) all'articolo 11, al comma 1, dopo le parole «a seguito della convenzione» sono aggiunte le seguenti: «anche nei casi previsti dall'articolo 2-ter,» e dopo le parole «a trasmetterne copia» sono aggiunte le seguenti: «, per il tramite del Consiglio Nazionale Forense,»;

e) all'articolo 11-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole «nella presente sezione,» sono aggiunte le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente» e le parole «alla parte non abbiente» sono soppresse;

2) dopo le parole «di cui all'articolo 3 comma 1» il segno «.» è soppresso;

3) dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 1» sono aggiunte le seguenti: « , e nel caso previsto dall'articolo 1, comma 249 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.»;

f) all'articolo 11-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis l'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario

competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.»;

3) al comma 3: le parole «istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1» sono soppresse;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello di cui al comma 1 sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.»;

g) all'articolo 11-septies, al comma 3, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.»;

ART. 3

(Modifiche al decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27)

1. Al decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, all' articolo 83, il comma 20-bis è abrogato.

ART. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.

2. Con provvedimento del Capo dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche relative alla piattaforma di cui all'art.1, comma 1, lettera r), n.2.1 per l'inserimento e il trattamento dei dati e per l'accesso al registro e a tutti gli elenchi.

ART. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a